

### Indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni “in deroga” ex art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006 in scadenza

#### Premesse

Stante la numerosità delle imprese collocate in Lombardia interessate dalle procedure, si ritiene utile ricordare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006, fornendo una serie di indicazioni per accompagnare il processo di rinnovo delle autorizzazioni alla luce della scadenza prevista, che per molte di queste è nel corso del 2024, e del processo di aggiornamento della normativa regionale in corso.

In tal senso si ricorda anzitutto che l'art. 272 del d.lgs 152/2006 (come integrato dal d.lgs 183/2017) prevede che:

- [comma 2] *“L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli”*
- [comma 3] *“l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti”.*

Regione Lombardia – al fine di garantire l'uniforme attuazione delle competenze trasferite alle Province/CMML in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della LR 24/2006 - ha disciplinato l'applicazione dei richiamati commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs 152/06 emanando, nel tempo, gli indirizzi normativi ed operativi finalizzati ad accompagnare il rilascio/aggiornamento delle autorizzazioni di tali attività.

Al riguardo si ricorda in particolare che:

- con la **D.g.r. 30/12/2008, n. 8/8832** è stato avviato il percorso autorizzativo disciplinato dai commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs 152/06, provvedendo a definire – tra l'altro - i criteri e le procedure per la gestione dei relativi procedimenti autorizzativi, la modalità di presentazione delle domande di adesione e la necessaria modulistica;
- con il **D.d.s. 26/01/2009, n. 532** e successivi decreti integrativi, sono stati approvati - in attuazione della soprarichiamata dgr 8832/2008 - gli allegati tecnici contenenti le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio di ognuna delle attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione generale;
- con successivi provvedimenti (si richiama in particolare la **dgr 11/12/2018, n. 983**) sono stati aggiornati i contenuti generali delle autorizzazioni in deroga in recepimento delle modifiche apportate a livello nazionale dal d.lgs 183/2017 e dal DPR 59/2013, in particolare per quanto concerne i criteri di adesione, le modalità di presentazione delle domande e l'elenco delle attività rientranti in tale regime autorizzativo;
- è in corso un ulteriore aggiornamento della normativa regionale in materia di “attività in deroga” finalizzato a dare piena attuazione a quanto previsto dalla stessa dgr 983/2018 relativamente alla definizione degli allegati delle nuove attività assoggettate al regime delle “deroghe” (44 Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale, 45

Lavorazione del vetro) e quelli per le attività per cui è previsto l'innalzamento della soglia, ossia:

|            |   |
|------------|---|
| <b>5B</b>  | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 180 e 300 tonnellate/anno                           |
| <b>6B</b>  | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 700 e 2200 tonnellate/anno |
| <b>17B</b> | Tempra di metalli con consumo di olio compreso tra 3,5 e 22 tonnellate/anno   |
| <b>23B</b> | Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità compreso tra 540 e 15000 tonnellate/anno   |
| <b>24B</b> | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità compreso tra 35 e 110 tonnellate/anno   |
| <b>27B</b> | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici compreso tra 35 e 220 tonnellate/anno   |
| <b>35B</b> | Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi con capacità massima di trattamento e deposito superiore a 200 tonnellate/giorno             |

Per tali attività sarà definita una nuova sezione ("B") nei rispettivi allegati di riferimento.

A seguito del percorso normativo sopra sintetizzato, rilevato che:

- sulla base della dgr 8832/2008 e dei calendari adottati in attuazione della stessa dalle Province/CMMI nel 2009, le autorizzazioni la cui domanda di adesione è stata presentata nel 2009 scadranno nel 2024, in un intervallo piuttosto esteso (da aprile a dicembre);
- la durata dell'autorizzazione, indipendentemente dagli aggiornamenti normativi intervenuti a livello regionale, è di 15 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di adesione;

ne consegue **che nel corso del 2024 scadrà l'autorizzazione per le imprese che hanno presentato la relativa domanda nel 2009 e conseguentemente dovranno presentare la domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima del termine di validità dell'autorizzazione (15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione) e quindi – indicativamente - tra i mesi di marzo e dicembre 2024.**

Al fine di accompagnare il percorso di rinnovo delle suddette autorizzazioni con il duplice obiettivo di garantire l'esercizio regolare delle imprese, prevedendo la possibilità di procedere al rinnovo delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla normativa, e garantire uniformità applicativa e prescrittiva su tutto il territorio, si è proceduto – anche attraverso le attività sviluppate nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento in materia di emissioni istituito a livello regionale – **ad aggiornare con il presente provvedimento in primis gli allegati tecnici [da 2 a 36] adottati nel 2009.**

Con ulteriori provvedimenti si procederà ad aggiornare gli ulteriori allegati tecnici adottati successivamente e a completare gli allegati "nuovi" o per cui la dgr 983/2018 ha previsto l'estensione del campo di applicazione.

Di seguito si forniscono una serie di indicazioni in merito a tempistiche e modalità di presentazione delle domande di rinnovo, nelle more dell'emanazione degli ulteriori provvedimenti.

### **1) Normativa di riferimento**

Al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, la normativa regionale di riferimento per l'attuazione dell'attività in deroga è costituita dai seguenti provvedimenti:

- **D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983** "Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera";

- Il **presente decreto** con cui vengono sostituiti il d.d.s. n. 532/2009 modificato con successivo d.d.s. 06/08/2009 n. 8213 (**allegati da 1 a 36**) e gli ulteriori decreti:
  - o il dds n. 13228 del 17/12/2010 relativo all'attività di saldatura (**allegato 30**)
  - o il dduo n. 12772 del 23/12/2011 relativo alle lavorazioni meccaniche (**allegato 32**)
  - o il dds n. 5624 del 28/6/2013 relativo all'attività di essiccazione (**allegato 40**)
- I **seguenti decreti** che approvano i relativi allegati tecnici e che continuano ad essere in vigore
  - o dds 6576 del 23/07/2012 relativo a agli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 MW (**allegato 37**) e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza (**allegato 38**);
  - o dds 4212 del 13/05/2016 relativo a Linee di trattamento fanghi» (**allegato 39**);
  - o d.d.u.o. n. 12779 del 01/12/2016 relativo agli Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (**allegato 1A e 1B**);
  - o dds 5624 del 28/06/2013 relativo alle attività di "essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole (**allegato 40**);
  - o D.d.s. 17322 del 28.11.2019 relativo alle attività «Medi impianti di combustione industriali» (allegato 41), «Lavorazione materiali lapidei»(allegato 42) e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» (**allegato 43**)
  - o dgr 3792 del 18/07/2012 relativo alle attività zootecniche ed attività connesse (**allegato A**);

Sulla base di quanto sopra riassunto e di quanto richiamato al successivo punto 2), al fine di agevolare l'attività degli operatori, nella seguente tabella si riporta l'elenco delle attività in deroga al momento vigenti in Regione Lombardia ed il riferimento al pertinente allegato tecnico.

| <b>ALLEGATO N.</b> | <b>TIPO DI ATTIVITA'</b>  | <b>PROVVEDIMENTO</b>     |
|--------------------|---|--------------------------|
| 1                  | A) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti<br>B) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti | dduo 12779 del 1/12/2016 |
| 2                  | Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno   | Presente decreto         |
| 3                  | Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno  | Presente decreto         |
| 4                  | Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno  | Presente decreto         |
| 5                  | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno  | Presente decreto         |
| 6                  | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno   | Presente decreto         |
| 7                  | Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno  | Presente decreto         |
| 8                  | Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno  | Presente decreto         |
| 9                  | Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno   | Presente decreto         |
| 10                 | Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno  | Presente decreto         |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 11 | Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 12 | Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti   | Presente decreto |
| 13 | Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti  | Presente decreto |
| 14 | Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m3.                    | Presente decreto |
| 15 | Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 16 | Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno   | Presente decreto |
| 17 | Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 18 | Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | Presente decreto |
| 19 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione  | Presente decreto |
| 20 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno   | Presente decreto |
| 21 | Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 22 | Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 23 | Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno   | Presente decreto |
| 24 | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno   | Presente decreto |
| 25 | Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 26 | Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 27 | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno   | Presente decreto |
| 28 | Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 29 | Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno   | Presente decreto |
| 30 | Saldatura di oggetti e superfici metalliche  | Presente decreto |
| 31 | Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 32 | A) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno  | Presente decreto |
|    | B) Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.   | Presente decreto |
| 33 | Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno  | Presente decreto |
| 34 | Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio  | Presente decreto |

|    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| 35 | Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno | Presente decreto         |
| 36 | Elettroerosione  | Presente decreto         |
| 37 | Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW   | dds 6576 del 23/07/2012  |
| 38 | Gruppi elettrogeni o motori di emergenza   | dds 6576 del 23/07/2012  |
| 39 | linee di trattamento fanghi  | dds 4212 del 13/05/2016  |
| 40 | attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole   | dds 5624 del 28/06/2013  |
| 41 | Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt  | dds 17322 del 28/11/2019 |
| 42 | Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore 2.000 tonnellate/anno  | dds 17322 del 28/11/2019 |
| 43 | Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici   | dds 17322 del 28/11/2019 |
| A1 | allevamenti effettuati in ambienti confinati   | dgr 3792 del 18/07/2012  |

## 2) Nuove attività in deroga

Gli allegati delle nuove attività in deroga introdotte dalla dgr 983/2018 (*44- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale, 45 -Lavorazione del vetro*), nonché di quelle per cui è stato previsto l'innalzamento della soglia di seguiti indicati, saranno emanati con successivo provvedimento.

|     |   |
|-----|---|
| 5B  | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 180 e 300 tonnellate/anno                           |
| 6B  | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 700 e 2200 tonnellate/anno |
| 17B | Tempra di metalli con consumo di olio compreso tra 3,5 e 22 tonnellate/anno   |
| 23B | Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità compreso tra 540 e 15000 tonnellate/anno   |
| 24B | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità compreso tra 35 e 110 tonnellate/anno   |
| 27B | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici compreso tra 35 e 220 tonnellate/anno   |
| 35  | Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi con capacità massima di trattamento e deposito superiore a 200 tonnellate/giorno             |
| 44  | Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale [soglia da definire]   |
| 45  | Lavorazione del vetro [soglia da definire]  |

Al riguardo si ricorda che, come riportato nella stessa dgr 983/2018 (allegato 2 lett. B p.5) “è possibile presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l'allegato tecnico di riferimento, anche laddove l'attività/impianto è già individuata nell'elenco di cui all'allegato 1; es. pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 tonn/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico).

**Fino alla emanazione dei relativi allegati o delle parti di allegato inerenti all'innalzamento della soglia, non è possibile presentare la domanda di adesione per l'attività in questione.**

## 3) Termini presentazione domande di rinnovo

Si richiama quanto previsto nella dgr 983/2018 (allegato 2 lett. B p.3):

*Il Gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi della dgr 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, potrà proseguire l'esercizio dell'attività per un periodo pari a 15 anni dalla data adesione all'autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell'allegato tecnico cui ha aderito.*

*Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, il Gestore dovrà presentare secondo le modalità di cui alla successiva lettera E, una domanda di rinnovo dell'adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso – salvo diversamente stabilito nell'allegato - entro 1 anno dalla domanda di adesione.*

*Al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione. In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del Gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.*

Al fine di determinare le tempistiche per la presentazione della domanda di rinnovo, si consideri che:

- I 15 anni di durata dell'autorizzazione decorrono dalla data di presentazione domanda di adesione;
- Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;

Salvo diversamente stabilito nello specifico allegato tecnico, nel caso di eventuali aggiornamenti delle prescrizioni che implicano interventi di adeguamento (es. variazione dei limiti alle emissioni), gli stessi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla domanda di adesione.

Fermo restando la durata dei 15 anni sopra richiamata, si ricorda che restano valide le autorizzazioni relative ad attività anche nel caso in cui allegato tecnico di riferimento è stato aggiornato con il presente provvedimento; a titolo esemplificativo, il presente provvedimento non modifica la scadenza delle autorizzazioni presentate ai sensi del dduo 23/12/2011 n. 12772 (lavorazioni meccaniche, allegato 32).

#### **4) Rinnovo con modifica**

Nel caso in cui contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione in deroga, il Gestore intenda comunicare una modifica, dovrà:

- Presentare domanda di rinnovo dell'adesione;
- Esplicitare la modifica nell'ambito della relazione tecnica che prevede una "descrizione dell'attività" o con ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda di adesione.

In caso di sola modifica, il Gestore continuerà a presentare la comunicazione di modifica secondo il format di cui al modello 3b della dgr 983/2018.

Si ricordano – in ogni caso - nel caso di modifica con installazione di un nuovo punto di emissione, gli adempimenti relativi alla messa in esercizio e a regime degli impianti cui al paragrafo "Messa in esercizio e a regime" del relativo allegato tecnico.

#### **5) Principali aggiornamenti riportati negli allegati tecnici**

Al fine di agevolare la lettura degli allegati, fermo restando il rinvio agli stessi per i dettagli del caso, di seguito si riporta una descrizione sintetica e non esaustiva delle principali modifiche apportate agli allegati sulla base degli aggiornamenti intervenuti nella normativa nazionale e regionale di riferimento:

- **Sostanza “pericolose”**: si ricorda che, sulla base delle modifiche apportate all'art. 272 c.3 che non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5
- **Limiti sostanze “pericolose”**: sono stati aggiornati i limiti di alcune sostanze la cui classificazione è cambiata nel corso degli anni; si richiama al riguardo il limite della formaldeide, portato a 5 mg/Nmc;
- **Sistemi di abbattimento**: richiamo alla dgr 3552/2012 che ha aggiornato la precedente dgr n. 13943/2003;
- **AUA POINT**: viene richiamato l'obbligo di utilizzo dell'applicativo AUA POINT (dgr DGR n. 5773/2021) per la trasmissione dei dati analitici
- **Prescrizioni**: aggiornamento/razionalizzazione delle prescrizioni di carattere generale a fronte delle modifiche apportate alla normativa nazionale o regionale o dell'aggiornamento delle norme tecniche richiamate;
- **Relazione Tecnica semplificata**: introduzione del codice ATECO e di una descrizione dell'attività al fine di inquadrare in modo più esaustivo le attività svolte. La descrizione dovrà essere sintetica e finalizzata a delineare gli aspetti principali dell'attività, nonché a comunicare e descrivere eventuali modifiche apportate contestualmente al rinnovo.
- **Tabella riepilogo adempimenti**: per ogni allegato è stata riportata una tabella riepilogativa degli adempimenti previsti nelle prescrizioni dello specifico allegato in termini di analisi e trasmissione dei risultati, al fine di agevolarne la lettura.